



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 01/06/2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE COMMISSARIO AD ACTA 30 maggio 2011, n. 2

Copertura disavanzo del Servizio Sanitario Regionale - anno 2010. Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 311/2004 (finanziaria 2005) e successive modificazioni e integrazioni che all'articolo 1, c. 174, prevede che:

- qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre di un dato esercizio si registri nel settore sanitario un disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffidi le regioni interessate a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- qualora la Regione non adempia entro i successivi trenta giorni il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, approvi il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotti i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente;
- qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengono adottati dal Presidente della regione, in qualità di Commissario ad acta, entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta in corso, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri USG 0001479P-4.2.5.2 del 21.4.2011, pervenuta in pari data, la quale, nel richiamare le disposizioni soprariportate, ha comunicato quanto segue con riferimento all'esercizio 2010: "Sulla base di quanto risulta dai dati contabili trasmessi dalla Regione al Nuovo Servizio Informativo Sanitario (NSIS) e dall'audizione della medesima, nella riunione del 6 Aprile scorso, in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si è riscontrato quanto segue:

- a) il disavanzo del settore sanitario per l'anno 2010 è risultato pari a 335,452 milioni di euro;
- b) sono state adottate misure insufficienti per la copertura di tale disavanzo per cui residua un disavanzo ancora da coprire pari a 93,661 milioni di euro.

Preso atto che:

- in attuazione della disposizione di cui al predetto art. 1 co. 174 della Legge n. 311/2004, con la stessa nota di cui sopra la regione è stata diffidata a provvedere alla copertura entro il 30 aprile 2011 della quota di disavanzo pari a 93,661 milioni di euro;
- per effetto del superamento dei termine del 30 aprile 2011 è previsto che al procedimento di copertura deve provvedere il Presidente della Regione nella qualità di "Commissario ad acta" entro il 31 maggio.

Visto il verbale del 6 aprile 2011 del tavolo di verifica degli adempimenti nel quale il disavanzo sanitario è stato rideterminato in 335,452 milioni di euro;

Visto il proprio decreto n. 1/2011 adottato in data odierna col quale si è approvato il bilancio consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2010;

Considerato che dal prospetto di consolidamento delle contabilità Mod. CE Consuntivo 2010, come allegato al proprio decreto, quale commissario ad acta, n°1/2011, il risultato di esercizio consuntivo è di 2,2 milioni di euro inferiore al risultato al 4° trimestre, sicché la perdita di esercizio ancora da coprire si assesterebbe in 91,434 milioni di euro in luogo di 93,661 milioni, ma che detto risultato dovrà essere validato dal Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, per cui comunque con il presente decreto si provvede alla copertura dell'importo di 93,661 milioni;

Considerato che le risultanze istruttorie relative al rendiconto regionale della Regione Puglia per l'anno 2010, in via di predisposizione, evidenziano una consistenza del risultato di amministrazione disponibile insufficiente a garantire la necessaria copertura del suindicato importo di euro 93,661 min.

Vista l'intesa Stato - Regioni del 23.3.05 Rep. 2271;

Visto il bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio 2011;

Vista la legge regionale 31.12.2009, n. 35;

Con i poteri del Consiglio Regionale, attesa l'urgenza;

DECRETA

1) Di provvedere alla copertura del disavanzo dell'esercizio 2010 del Servizio Sanitario Regionale per la parte di euro 93,661 milioni, non coperto, come risulta dal verbale della riunione del 6 aprile scorso del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, mediante aumento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come specificato al punto successivo;

2) Ai sensi del comma 174 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 311 del 30/12/2004, e al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente decreto, l'addizionale regionale Irpef, di cui all'articolo 50 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote:

per i redditi sino a euro 15.000,00; 1,2 per cento

per i redditi compresi tra euro 15.001,00 e sino ad euro 28.000,00; 1,2 per cento;

per i redditi compresi tra euro 28.001,00 e sino ad euro 55.000,00; 1,4 per cento;

per i redditi compresi tra euro 55.001,00 e sino ad euro 75.000,00; 1,4 per cento;

per i redditi superiori a euro 75.001,00; 1,4 per cento.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari a 1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

3) Per la finalità di cui al presente comma, è istituito nell'ambito della UPB 1.1.21 del bilancio di previsione 2011, apposito capitolo di entrata 1011058, denominato "maggior gettito add.le Irpef - manovra propria, periodo di imposta 2011 - collegato al capitolo di spesa 771030" con uno stanziamento di euro 93.661.000; è altresì istituito nell'ambito della UPB 5.5.3 del bilancio di previsione 2011, apposito capitolo di spesa 771030 denominato "spesa per la copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale anno 2010" con uno stanziamento di euro 93.661.000. Il Servizio Bilancio e Ragioneria è autorizzato, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale e effettuare le conseguenti operazioni contabili.

Per l'effetto di trasmettere il presente decreto:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Al Tavolo di verifica degli adempimenti presso il Ministero dell'Economia;
- Alla Presidenza del Consiglio Regionale.

Ai fini della pubblicazione, di trasmettere il presente decreto:

- Al Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- Alla Gazzetta Ufficiale.

Bari, lì 30 maggio 2011

Nichi Vendola
